

N. 00507/2009 REG.SEN.
N. 00003/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2009, proposto da:
Andrea Remoto, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Manni, con domicilio
eletto presso il difensore in Torino, via Palmieri n. 57;

contro

Comune di Trana;

nei confronti di

Studio Essebi Ingegneria;
Renato Barra;

per l'annullamento

del provvedimento di silenzio-rigetto della domanda di accesso ai documenti
amministrativi formulata dal geom. Andrea Remoto con raccomandata
17/10/2008 recapitata al Comune di Trana il 25/10/2008,

e comunque

per la declaratoria del diritto del ricorrente

di accedere, mediante estrazione di copia o, in subordine, esame agli atti
amministrativi oggetto della domanda formulata con raccomandata 17/10/2008
recapitata al Comune di Trana il 25/10/2008, e cioè alla relazione redatta dal
consulente tecnico del Comune di Trana citata nella lettera del Sindaco di Trana

prot. 2175 senza data.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4/2/2009 il dott. Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, che esercita la professione di geometra, riferisce di aver stipulato in data 30 ottobre 2006 un contratto con lo Studio Essebi Ingegneria di Pinerolo, avente ad oggetto l'esecuzione di verifiche idrauliche funzionali all'adeguamento del piano regolatore generale del Comune di Trana.

Il prezzo della prestazione professionale era concordato dalle parti nell'importo di 12.700 euro, oltre oneri fiscali e previdenziali, da pagarsi entro sette giorni dalla data dell'incasso delle spettanze dovute a Essebi Ingegneria dal Comune.

Riferisce, altresì, il ricorrente di aver adempiuto in parte l'incarico, in misura pari a circa il settanta per cento del totale, fino a quando, nel dicembre del 2006, Essebi Ingegneria gli ordinava di sospendere l'attività.

In assenza di ulteriori istruzioni, egli consegnava al committente, nel marzo del 2007, il lavoro svolto e la relativa parcella.

In risposta, riceveva una nota di Essebi Ingegneria che precisava di non poter provvedere al saldo di quanto dovuto, non avendo ancora ricevuto dal Comune di Trana il pagamento delle proprie spettanze.

Facevano seguito ulteriori scambi epistolari, fino a che il ricorrente apprendeva, attraverso la lettera di Essebi Ingegneria datata 22 maggio 2008, che il Comune, con lettera del sindaco priva di data, aveva ritenuto di sottoporre ad un consulente tecnico di fiducia gli elaborati consegnati dal ricorrente medesimo e che, a giudizio di tale consulente, essi non presentavano alcuna utilità per l'ente locale.

In forza di tali considerazioni, il Comune di Trana denegava a Essebi Ingegneria il pagamento della somma dovuta per l'attività del ricorrente.

Questi, con lettera raccomandata del 17 ottobre 2008, ricevuta dal Comune il successivo 25 ottobre, chiedeva il rilascio di copia della relazione del consulente tecnico menzionata nella nota sindacale, precisando che la richiesta era funzionale all'azione giudiziale che intendeva esperire per ottenere da Essebi Ingegneria il compenso relativo all'incarico professionale espletato.

Non avendo ricevuto riscontro nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, l'interessato proponeva il ricorso in trattazione, fondato sul seguente motivo di ricorso : "Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 2 e 3, e dell'art. 24, commi 1, 2 e 7, L. 241/90, e degli artt. 24, 97, 98 e 117, lett. m), della Costituzione. Eccesso di potere: sviamento di potere, violazione del principio di buona e corretta amministrazione, ingiustizia grave e manifesta, carenza assoluta di motivazione".

In buona sostanza, l'esponente evidenzia come il silenzio rigetto asseritamente formatosi sull'istanza di accesso pregiudichi il suo diritto di difesa in relazione al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta, senza che il documento cui si riferiva l'istanza fosse incluso in alcuna delle categorie sottratte all'accesso.

In forza di tali rilievi, l'esponente insta conclusivamente per l'annullamento del silenzio rigetto e perché venga ordinata al Comune di Trana l'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso, mediante rilascio di copia o, in subordine, mediante semplice visione.

Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Trana e i controinteressati intimati.

All'udienza camerale del 4 febbraio 2009, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria e ha dichiarato che era venuto meno l'interesse a ricorrere perché, nelle more del giudizio, il Comune di Trana aveva provveduto a rilasciare copia del documento oggetto della richiesta di accesso.

Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.

Preso atto di quanto dichiarato dal difensore del ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, poiché l'interessato ha medio tempore conseguito il risultato utile cui era sostanzialmente protesa l'iniziativa giurisdizionale.

Il venir meno dell'interesse al ricorso non preclude, comunque, una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese, peraltro espressamente richiesta dal difensore del ricorrente (cfr., fra le molte, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 7 maggio 2008, n. 7371 e Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7371).

Nel caso in esame, è palese la fondatezza della domanda giurisdizionale (e la tardiva consegna del documento cui si riferiva l'istanza di accesso può anche

essere intesa quale implicita conferma di tale assunto).

Infatti, la relazione del consulente tecnico menzionata nella lettera sindacale del 17 ottobre 2008 costituiva documento amministrativo, secondo la definizione datane dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e rientrava pacificamente nella disponibilità dell'intimato Comune di Trana.

La ricostruzione dei fatti di cui sopra evidenzia, peraltro, come la conoscenza del documento in questione fosse necessaria al ricorrente per la cura dei suoi interessi giuridici, in relazione alle azioni che intendeva proporre per conseguire il pagamento delle spettanze dovute per l'incarico professionale parzialmente adempiuto.

Il documento stesso, inoltre, non può farsi rientrare in alcuna delle categorie di atti sottratti all'accesso dall'articolo 24 della legge n. 241/1990 né si potevano profilare, nella fattispecie, problemi riferiti alla tutela della riservatezza di soggetti terzi.

Tanto precisato, va altresì rilevato come il ricorrente abbia prodotto agli atti del giudizio l'istanza di accesso documentale che, come emerge dall'avviso di ricevimento, è pervenuta al Comune di Trana in data 25 ottobre 2008.

Alla data di notifica del ricorso giurisdizionale (23 dicembre 2008), pertanto, era già decorso il termine di trenta giorni, decorso il quale l'inerzia dell'amministrazione determina la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale data, invece, non era ancora scaduto il termine di decadenza fissato dal quinto comma del citato articolo 25 per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

L'applicazione del meccanismo della cosiddetta soccombenza virtuale comporta, pertanto, la condanna del Comune di Trana al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Comune di Trana a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida forfetariamente nell'importo complessivo di duemila euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4/2/2009 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO